

CODICE ETICO, DI CONDOTTA E RESPONSABILITÀ ASSOCIATIVA

A.D.L.I. – Associazione Datori di Lavoro Italiani

Premessa

A.D.L.I. – Associazione Datori di Lavoro Italiani è un’organizzazione professionale e sindacale datoriale costituita ai sensi dell’articolo 39 della Costituzione Italiana, senza scopo di lucro, avente quale finalità la rappresentanza, tutela e valorizzazione degli interessi delle imprese, dei datori di lavoro, dei professionisti e degli operatori economici aderenti.

L’Associazione opera quale soggetto rappresentativo nei settori produttivi, economici e professionali individuati dal proprio Statuto, promuovendo lo sviluppo di una cultura imprenditoriale fondata sulla legalità, sulla responsabilità sociale, sulla qualità professionale e sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A.D.L.I. riconosce il ruolo fondamentale dell’impresa quale elemento essenziale dello sviluppo economico e sociale del Paese e sostiene un modello imprenditoriale orientato alla sostenibilità, all’innovazione, alla formazione continua, alla qualificazione professionale e alla collaborazione tra imprese, lavoratori, istituzioni e parti sociali.

L’Associazione opera nel rispetto:

- dei principi della Costituzione Italiana;
- della normativa nazionale ed europea applicabile;
- delle convenzioni internazionali in materia di lavoro dignitoso e tutela della persona;
- dei principi promossi dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
- dei principi di responsabilità sociale d’impresa.

A.D.L.I. considera la salute e sicurezza sul lavoro un valore primario e non esclusivamente un obbligo normativo, promuovendo presso imprese e professionisti associati una cultura preventiva basata sulla consapevolezza, sulla formazione e sul miglioramento continuo.

Il presente Codice Etico, di Condotta e Responsabilità Associativa costituisce il documento fondamentale attraverso il quale A.D.L.I. definisce i valori, i principi e le regole comportamentali cui devono conformarsi tutti coloro che partecipano alla vita associativa o operano in nome e per conto dell’Associazione.

L’adesione ad A.D.L.I. comporta l’accettazione del presente Codice e l’impegno a rispettarne integralmente i contenuti.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità del Codice

Il presente Codice ha la finalità di:

- a) definire i principi etici che ispirano l'azione dell'Associazione;
- b) stabilire gli standard di comportamento richiesti agli associati e ai rappresentanti associativi;
- c) tutelare il prestigio, l'autorevolezza e l'affidabilità di A.D.L.I.;
- d) promuovere rapporti basati su correttezza, trasparenza, collaborazione e responsabilità;
- e) prevenire comportamenti contrari alla legge, allo Statuto associativo o ai valori dell'Associazione;
- f) garantire una rappresentanza datoriale fondata su principi di integrità e indipendenza.

Il Codice costituisce parte integrante del sistema associativo e rappresenta uno strumento di orientamento e controllo della condotta degli associati.

Articolo 2

Destinatari del Codice

Sono destinatari del presente Codice:

- a) gli organi statutari dell'Associazione;
- b) il Presidente, i componenti degli organi direttivi e ogni soggetto investito di incarichi associativi;
- c) i soci ordinari, sostenitori e qualificati;
- d) i professionisti aderenti;
- e) i collaboratori, consulenti e soggetti che operano per conto dell'Associazione;
- f) i rappresentanti designati presso enti, istituzioni, tavoli tecnici e organismi esterni.

Ogni destinatario è tenuto a conoscere, rispettare e diffondere i principi contenuti nel presente Codice nell'ambito delle proprie responsabilità.

Articolo 3

Valori fondamentali dell'Associazione

A.D.L.I. fonda la propria attività sui seguenti valori:

3.1 Legalità

Ogni attività associativa e professionale deve essere svolta nel rigoroso rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme applicabili.

Nessun comportamento contrario alla legge può essere giustificato dall'interesse dell'Associazione o dell'associato.

3.2 Integrità e correttezza

Gli associati devono agire secondo principi di onestà, buona fede, trasparenza e lealtà nei confronti:

- dell'Associazione;
- degli altri associati;
- dei clienti e committenti;
- dei lavoratori;
- delle istituzioni;
- dei partner e stakeholder.

3.3 Responsabilità sociale

A.D.L.I. promuove un modello di impresa responsabile, nel quale il perseguimento degli obiettivi economici deve essere compatibile con:

- tutela della persona;
- rispetto dei diritti fondamentali;
- sicurezza dei lavoratori;
- sostenibilità ambientale;
- sviluppo del territorio.

3.4 Indipendenza e autonomia

Gli associati devono mantenere autonomia di giudizio e indipendenza professionale, evitando qualsiasi condizionamento economico, personale o commerciale che possa compromettere la correttezza delle decisioni assunte.

3.5 Competenza e professionalità

L'appartenenza ad A.D.L.I. comporta l'impegno al continuo miglioramento delle competenze, attraverso formazione, aggiornamento e qualificazione professionale.

Articolo 4

Obblighi degli associati

Gli associati si impegnano a:

- a) rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi associativi;
- b) mantenere comportamenti coerenti con la dignità della rappresentanza datoriale;
- c) evitare qualsiasi condotta che possa arrecare danno all'immagine dell'Associazione;
- d) fornire informazioni corrette e verificabili nell'ambito dei rapporti associativi;
- e) collaborare con gli organi associativi nell'attuazione delle finalità statutarie;

f) segnalare eventuali situazioni incompatibili con i principi del presente Codice.

L'associato riconosce che la propria condotta individuale può incidere sulla reputazione collettiva dell'Associazione e si impegna pertanto ad agire con senso di responsabilità.

Articolo 5

Divieto di discriminazione e tutela della dignità personale

A.D.L.I. promuove un ambiente associativo rispettoso della dignità di ogni persona.

Sono vietati comportamenti discriminatori fondati su:

- genere;
- età;
- origine etnica;
- nazionalità;
- religione;
- convinzioni personali;
- condizioni fisiche o personali;
- orientamento individuale.

È vietato ogni comportamento intimidatorio, offensivo, molesto o lesivo della dignità della persona.

Articolo 6

Impegno alla formazione e alla qualificazione

La formazione rappresenta un elemento strategico della missione associativa.

Gli associati che svolgono attività professionali nei settori rappresentati da A.D.L.I. devono garantire:

- adeguata preparazione tecnica;
- aggiornamento periodico;
- conoscenza della normativa applicabile;
- corretta applicazione delle metodologie professionali.

A.D.L.I. promuove programmi di formazione permanente e sistemi di qualificazione finalizzati alla crescita professionale degli associati.

CAPO II

REGOLE DI CONDOTTA E PRINCIPI OPERATIVI

Articolo 7

Rapporti con istituzioni, pubbliche amministrazioni e parti sociali

A.D.L.I. riconosce il valore del confronto istituzionale e della partecipazione ai processi di sviluppo economico, sociale e normativo del Paese.

I rapporti con istituzioni pubbliche, enti locali, organismi di vigilanza, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali e altre rappresentanze sociali devono essere improntati ai principi di:

- correttezza;
- trasparenza;
- collaborazione;
- indipendenza;
- rispetto dei ruoli istituzionali.

Gli associati che rappresentano A.D.L.I. presso organismi esterni devono agire esclusivamente nell'interesse dell'Associazione e secondo gli indirizzi deliberati dagli organi competenti.

È vietato porre in essere comportamenti finalizzati a:

- ottenere vantaggi indebiti;
- influenzare impropriamente decisioni pubbliche;
- alterare valutazioni tecniche o amministrative;
- utilizzare relazioni personali o professionali per conseguire benefici non legittimi.

Qualsiasi rapporto con soggetti pubblici deve essere documentabile, trasparente e coerente con le finalità associative.

Articolo 8

Rapporti con enti di controllo, vigilanza e certificazione

Gli associati devono mantenere rapporti corretti e collaborativi con:

- enti ispettivi;
- organismi di vigilanza;
- enti certificatori;
- soggetti accreditati;
- organismi pubblici e privati incaricati di verifiche e controlli.

È vietato ostacolare, ritardare o influenzare impropriamente attività ispettive, verifiche o procedimenti di controllo.

Gli associati devono fornire informazioni complete, corrette e verificabili, evitando qualsiasi comportamento finalizzato a rappresentare situazioni non corrispondenti alla realtà.

Articolo 9

Prevenzione della corruzione e dei comportamenti illeciti

A.D.L.I. condanna ogni forma di corruzione, sia nei rapporti pubblici sia nei rapporti privati.

Sono vietati:

- promesse, offerte o concessioni di denaro o altre utilità non dovute;
- accordi finalizzati ad alterare procedure decisionali;
- favoritismi personali;
- incarichi assegnati sulla base di interessi estranei alla competenza professionale;
- qualsiasi altra condotta finalizzata a ottenere vantaggi indebiti.

Gli associati devono adottare comportamenti coerenti con i principi del presente Codice anche nei rapporti con clienti, fornitori, partner commerciali e collaboratori.

Eventuali situazioni dubbie devono essere sottoposte agli organi competenti dell'Associazione.

Articolo 10

Conflitto di interessi

Gli associati devono evitare qualsiasi situazione nella quale interessi personali, familiari, economici o professionali possano interferire con:

- il corretto svolgimento dell'incarico assunto;
- l'imparzialità delle valutazioni;
- gli interessi dell'Associazione.

L'associato che rilevi una possibile situazione di conflitto di interessi deve:

- a) comunicarla tempestivamente al soggetto interessato;
- b) adottare comportamenti volti a garantire trasparenza e indipendenza;
- c) astenersi dall'assunzione di decisioni o incarichi qualora il conflitto possa compromettere l'obiettività.

Articolo 11

Salute e sicurezza sul lavoro

A.D.L.I. considera la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un principio fondante della propria attività associativa.

Gli associati si impegnano a promuovere:

- prevenzione degli infortuni;
- eliminazione o riduzione dei rischi;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- partecipazione attiva alla cultura della sicurezza;
- miglioramento continuo dei sistemi organizzativi.

Gli associati devono operare nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al quadro normativo nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È vietato:

- sottovalutare rischi conosciuti;
- alterare documentazioni o valutazioni tecniche;
- proporre soluzioni finalizzate esclusivamente al contenimento dei costi a discapito della sicurezza;
- ostacolare attività formative o preventive.

La sicurezza rappresenta un valore superiore rispetto a qualsiasi interesse economico o commerciale.

Articolo 12

Tutela dell'ambiente e sostenibilità

A.D.L.I. promuove comportamenti orientati alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale.

Gli associati sono incoraggiati a:

- ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività;
- utilizzare responsabilmente risorse ed energie;
- adottare processi produttivi sostenibili;
- favorire innovazione tecnologica e organizzativa.

L'Associazione sostiene il principio secondo cui sviluppo economico e tutela ambientale devono procedere in equilibrio.

Articolo 13

Rapporti con lavoratori, collaboratori e partner

Gli associati devono garantire rapporti professionali fondati su:

- rispetto della dignità della persona;
- correttezza contrattuale;
- valorizzazione delle competenze;
- tutela della sicurezza;
- contrasto a ogni forma di lavoro irregolare.

È vietato ricorrere a forme di collaborazione o gestione del personale finalizzate ad aggirare obblighi normativi o contrattuali.

Gli associati devono promuovere presso collaboratori e partner il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice.

Articolo 14

Libera concorrenza e correttezza commerciale

A.D.L.I. sostiene il principio della libera concorrenza quale elemento essenziale dello sviluppo economico.

Gli associati devono competere sul mercato attraverso:

- qualità dei servizi;
- capacità tecnica;
- esperienza;
- innovazione;
- affidabilità.

Sono vietati:

- comportamenti denigratori verso concorrenti;
- diffusione di informazioni false;
- accordi anticoncorrenziali;
- pratiche commerciali scorrette;
- acquisizione di incarichi attraverso modalità contrarie alla correttezza professionale.

Articolo 15

Rapporti con clienti e committenti

Gli associati devono garantire ai clienti e committenti:

- chiarezza delle condizioni contrattuali;
- trasparenza economica;
- correttezza delle informazioni;
- adeguata competenza professionale;
- rispetto degli impegni assunti.

Prima dell'accettazione dell'incarico devono essere chiaramente definiti:

- oggetto della prestazione;
- responsabilità;
- modalità operative;
- tempi;

- condizioni economiche.

L'associato deve rifiutare incarichi che:

- siano contrari alla legge;
- comportino attività fraudolente;
- eccedano le proprie competenze;
- compromettano indipendenza e obiettività.

Articolo 16

Riservatezza, protezione dei dati e patrimonio informativo

Gli associati devono garantire la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale e associativa.

Le informazioni riservate comprendono, a titolo esemplificativo:

- dati aziendali;
- informazioni tecniche;
- documentazione progettuale;
- dati personali;
- strategie commerciali;
- informazioni relative a clienti e partner.

Gli associati devono:

- utilizzare tali informazioni esclusivamente per finalità autorizzate;
- adottare adeguate misure di protezione;
- impedire accessi non autorizzati;
- assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione del rapporto associativo o professionale.

Articolo 17

Comunicazione, pubblicità e utilizzo del marchio A.D.L.I.

La comunicazione degli associati deve essere improntata a:

- veridicità;
- chiarezza;
- trasparenza;
- correttezza.

Gli associati possono utilizzare il riferimento ad A.D.L.I. esclusivamente secondo modalità autorizzate e coerenti con le disposizioni associative.

È vietato:

- attribuirsi qualifiche non riconosciute;
- utilizzare impropriamente il logo o il nome dell'Associazione;
- diffondere informazioni idonee a creare confusione sul ruolo o sulle competenze dell'associato;
- rappresentare posizioni personali come ufficiali dell'Associazione senza autorizzazione.

Articolo 18

Rapporti tra associati

Gli associati devono mantenere rapporti fondati su:

- rispetto reciproco;
- collaborazione;
- solidarietà professionale;
- correttezza.

È vietato:

- screditare altri associati;
- appropriarsi indebitamente di attività o risultati professionali altrui;
- interferire scorrettamente nei rapporti professionali instaurati da altri associati.

Gli associati sono chiamati a contribuire alla crescita dell'intera comunità associativa.

CAPO III

GOVERNANCE ASSOCIATIVA, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Articolo 19

Principi di governance associativa

A.D.L.I. fonda il proprio modello organizzativo sui principi di:

- partecipazione democratica;
- trasparenza decisionale;
- responsabilità degli incarichi;
- autonomia degli organi associativi;
- correttezza nella gestione delle risorse;
- tutela dell'interesse collettivo degli associati.

Gli organi associativi esercitano le proprie funzioni nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e del presente Codice.

Chiunque ricopra incarichi associativi assume una responsabilità particolare nei confronti dell'Associazione, degli associati e degli interlocutori esterni.

Articolo 20

Doveri degli amministratori e dei rappresentanti associativi

I componenti degli organi direttivi e i rappresentanti dell'Associazione devono operare con:

- indipendenza;
- imparzialità;
- senso istituzionale;
- riservatezza;
- spirito di servizio.

Essi devono evitare che l'incarico associativo venga utilizzato per:

- ottenere vantaggi personali;
- favorire interessi particolari non coerenti con le finalità associative;
- creare situazioni di privilegio o disparità tra associati.

Gli incarichi associativi devono essere esercitati nell'interesse generale dell'organizzazione e della categoria rappresentata.

Articolo 21

Trasparenza nella gestione associativa

A.D.L.I. promuove una gestione amministrativa improntata a criteri di:

- correttezza;
- tracciabilità;
- trasparenza;
- efficienza.

Le risorse economiche dell'Associazione devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

È vietato:

- utilizzare risorse associative per finalità personali;
- effettuare spese non giustificate;
- occultare informazioni rilevanti sulla gestione;
- alterare documentazione amministrativa o contabile.

Articolo 22

Rapporti economici e omaggi

Nei rapporti con clienti, fornitori, partner, istituzioni e altri soggetti esterni, gli associati devono evitare qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come ricerca di favoritismi o condizionamenti impropri.

Sono consentiti esclusivamente omaggi, cortesie o forme di ospitalità:

- di modico valore;
- conformi alle normali pratiche di relazione;
- trasparenti;
- non finalizzati a ottenere vantaggi indebiti.

È vietata qualsiasi forma di utilità che possa compromettere l'indipendenza decisionale del destinatario.

Articolo 23

Rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori esterni

La selezione di fornitori, consulenti e collaboratori deve avvenire secondo criteri di:

- competenza;
- affidabilità;
- qualità;
- trasparenza;
- congruità economica.

Gli incarichi devono essere assegnati sulla base di esigenze effettive e documentabili.

A.D.L.I. richiede ai propri collaboratori e partner il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice.

Eventuali violazioni rilevanti possono comportare la cessazione del rapporto.

CAPO IV

SISTEMA DI SEGNALAZIONE E CONTROLLO ETICO

Articolo 24

Segnalazione di comportamenti contrari al Codice

A.D.L.I. promuove una cultura basata sulla responsabilità e sulla prevenzione dei comportamenti contrari ai valori associativi.

Ogni associato, collaboratore o soggetto interessato può segnalare:

- violazioni del presente Codice;
- comportamenti contrari alla legge;
- condotte lesive dell'immagine dell'Associazione;
- situazioni di conflitto di interesse;
- comportamenti non coerenti con i principi etici associativi.

Le segnalazioni devono essere effettuate secondo modalità che garantiscano:

- riservatezza dell'identità del segnalante;
- tutela contro eventuali ritorsioni;
- imparzialità della valutazione.

Articolo 25

Divieto di ritorsione

A.D.L.I. vieta qualsiasi comportamento ritorsivo nei confronti di chi, in buona fede:

- segnala una possibile violazione;
- collabora alle attività di verifica;
- fornisce informazioni agli organi competenti.

Eventuali comportamenti intimidatori o penalizzanti nei confronti del segnalante costituiscono violazione del presente Codice.

Articolo 26

Organo competente alla valutazione delle violazioni

Il Comitato Tecnico per la Formazione Permanente, individuato dagli organi associativi competenti, svolge anche funzioni di valutazione etica e disciplinare relativamente alle violazioni del presente Codice.

Il Comitato opera secondo principi di:

- autonomia;
- imparzialità;

- riservatezza;
- contraddittorio;
- proporzionalità.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato:

- a) riceve e analizza le segnalazioni;
- b) acquisisce documentazione e informazioni utili;
- c) convoca, ove necessario, gli interessati;
- d) valuta la sussistenza della violazione;
- e) propone o applica le misure previste dal presente Codice.

Articolo 27

Procedimento disciplinare

Ricevuta una segnalazione, il Comitato competente procede preliminarmente alla verifica della fondatezza della stessa.

La fase istruttoria comprende:

- raccolta della documentazione disponibile;
- valutazione delle circostanze;
- eventuale audizione dei soggetti coinvolti;
- analisi delle conseguenze della condotta contestata.

L'interessato ha diritto:

- di essere informato dei fatti contestati;
- di presentare osservazioni e memorie;
- di fornire elementi utili alla propria difesa.

Terminata l'istruttoria, il Comitato assume le determinazioni conseguenti e comunica agli interessati l'esito del procedimento.

Articolo 28

Criteri di determinazione delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate secondo criteri di:

- gravità della violazione;
- intenzionalità della condotta;
- livello di responsabilità dell'autore;
- danno arrecato all'Associazione o a terzi;
- eventuale reiterazione;
- collaborazione prestata nella fase istruttoria.

La valutazione tiene conto anche delle circostanze attenuanti o aggravanti.

Articolo 29

Sistema delle sanzioni

In relazione alla gravità dei comportamenti accertati possono essere applicate:

a) Richiamo scritto

Provvedimento adottato per violazioni di limitata gravità, con finalità principalmente educativa e preventiva.

b) Censura formale

Comunicazione scritta motivata con cui viene contestata una violazione dei principi associativi.

c) Sospensione dalle attività associative

Può essere disposta per periodi determinati nei confronti di associati che abbiano posto in essere comportamenti incompatibili con i valori dell'Associazione.

La sospensione può riguardare:

- partecipazione ad attività associative;
- incarichi;
- rappresentanze;
- benefici associativi.

d) Decadenza da incarichi associativi

Può essere applicata nei confronti di soggetti che ricoprano incarichi direttivi o rappresentativi e abbiano compromesso il rapporto fiduciario con l'Associazione.

e) Esclusione dall'Associazione

Costituisce la misura più grave e può essere adottata nei casi di:

- gravi violazioni della legge;
- comportamenti fraudolenti;
- danno rilevante alla reputazione associativa;
- reiterate violazioni del Codice.

Articolo 30

Effetti delle sanzioni

Le sanzioni adottate possono essere annotate negli atti associativi secondo modalità definite dagli organi competenti.

L'applicazione di una sanzione non esclude eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Qualora la violazione comporti danni economici o reputazionali all'Associazione, questa si riserva ogni iniziativa a tutela dei propri interessi.

Articolo 31

Rapporti con il sistema del D.Lgs. 231/2001

A.D.L.I. riconosce l'importanza dei principi di controllo e prevenzione previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il presente Codice costituisce riferimento comportamentale per la prevenzione di condotte illecite e può rappresentare elemento integrante dei sistemi organizzativi eventualmente adottati dall'Associazione o dagli associati.

Gli associati che adottano modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono invitati a garantire coerenza tra tali modelli e i principi del presente Codice.

Articolo 32

Diffusione e formazione sul Codice

A.D.L.I. garantisce la diffusione del presente Codice attraverso:

- pubblicazione sui propri strumenti istituzionali;
- comunicazione agli associati;
- attività formative e informative;
- aggiornamenti periodici.

Gli associati sono tenuti a promuovere la conoscenza del Codice presso collaboratori e soggetti che operano sotto la propria responsabilità.

Articolo 33

Aggiornamento del Codice

Il presente Codice è sottoposto a periodica revisione al fine di garantirne:

- adeguatezza normativa;
- efficacia applicativa;
- coerenza con l'evoluzione del ruolo associativo.

Le modifiche sono approvate secondo le procedure previste dallo Statuto.

Articolo 34

Entrata in vigore e accettazione

Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti di A.D.L.I.

L'adesione all'Associazione comporta automaticamente l'accettazione dei principi e degli obblighi contenuti nel presente documento.

Il mancato rispetto del Codice costituisce violazione degli obblighi associativi e può comportare l'applicazione delle misure previste.

A.D.L.I.

Associazione Datori di Lavoro Italiani